

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione con cui è negata alla ricorrente la previa autorizzazione per cure mediche in favore di suo marito ai sensi del regime comune di assicurazione malattia

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione di diniego di previa autorizzazione per cure mediche in favore del marito della ricorrente coperto dal regime comune di assicurazione malattia;
- dichiarare che l'epatite C di cui soffre il marito della ricorrente è una malattia grave ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari;
- condannare i convenuti alle spese.

Ricorso proposto il 25 maggio 2016 — ZZ/EASA**(Causa F-27/16)**

(2016/C 296/56)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Berbard-Galnz, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di trasferimento del ricorrente su un nuovo posto nell'interesse del servizio.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione impugnata e, qualora necessario, la decisione di rigetto del reclamo;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 2 giugno 2016 — ZZ/Commissione**(Causa F-28/16)**

(2016/C 296/57)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della convenuta di non adottare, entro un termine ragionevole, le misure di esecuzione della sentenza nella causa F-96/13 e annullamento della decisione del 22 dicembre 2015, che, nel riassegnare il ricorrente, con effetto retroattivo, dalla delegazione della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sita in Gerusalemme Est, alla DG Mobilità e Trasporti, direzione Risorse comuni MOVE/ENER a Bruxelles, costituirebbe una decisione di conferma del rifiuto di esecuzione della sentenza citata.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione di non adottare le misure di esecuzione della sentenza nella causa F-96/13, nonché la decisione del 22 dicembre 2015 di riassegnare il ricorrente, nell'interesse del servizio, dalla Delegazione dell'Unione europea in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza (Gerusalemme Est), alla direzione generale Mobilità e Trasporti (MOVE) a Bruxelles con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013, decisione puramente confermativa e già eseguita da più di 3 anni;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 17 giugno 2016 — ZZ e altri/BEI**(Causa F-30/16)**

(2016/C 296/58)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: ZZ e altri (rappresentante: L.-Y. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni contenute nelle buste paga del mese di aprile 2016, che stabiliscono l'adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dello 0,6 % per l'anno 2016 e annullamento delle buste paga successive nonché, se del caso, della nota informativa che la convenuta ha inviato ai ricorrenti l'8 marzo 2016, e condanna della convenuta al risarcimento del danno materiale e del danno morale che i ricorrenti asseriscono di aver subito.

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la decisione contenuta nelle buste paga dei ricorrenti del mese di aprile 2016, che stabilisce l'adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dello 0,6 % per il 2016, e, di conseguenza, annullare le decisioni analoghe contenute nelle buste paga successive e, se del caso, annullare la nota informativa che la convenuta ha inviato ai ricorrenti l'8 marzo 2016;